

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-385 del 27/01/2022
Oggetto	Art.208 del d. lgs.152/2006 Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, localizzato in comune di Carpi (MO), Via Nazionale per Carpi Centro n. 309 Metalferro Srl - Pratica ARPAE n.6617/2021 Autorizzazione Unica (Rinnovo)
Proposta	n. PDET-AMB-2022-404 del 27/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno ventisette GENNAIO 2022 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

Art.208 del d. lgs.152/2006 – Impianto di trattamento rifiuti non pericolosi, localizzato in comune di Carpi (MO), Via Nazionale per Carpi Centro n. 309 – Metalferro Srl - Pratica ARPAE n.6617/2021

Autorizzazione Unica (Rinnovo)

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.15/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la Delibera della Giunta Regionale 21101/2002 n. 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L. R. 15/01";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

PREMESSO CHE:

La ditta Metalferro Srl, con sede legale in Via Nazionale per Carpi Centro n. 309, 41123 Modena e sede operativa Via Lombardia n. 28, 41012 Carpi (MO), è attualmente autorizzata ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06 con atto rilasciato da ARPAE n.DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017 che integra le determinazioni rilasciate dalla Provincia di Modena n.151 del 07/09/2011 e n.156 del 08/09/2011 all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in particolare:

- R13 e R12 (intesa come cernita) del codice EER 150106 "imballaggi in materiali misti"
- D15 (deposito preliminare e cernita), intesa come asportazione di corpi estranei, del codice EER 160103 "pneumatici fuori uso"
- R13 e R12 (intesa come messa in sicurezza, demolizione e pressatura mediante impianto di proprietà dell'azienda), di veicoli fuori uso (codice EER 160104*)

L'autorizzazione ha validità sino al 31/08/2021.

La ditta svolge, nell'impianto in oggetto, anche attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per la quale è iscritta al n. CAR001 del "Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti" della Provincia di Modena.

Lo stabilimento ha un'area totale di pertinenza di circa 2.900 m², suddivisi in 1.700 m² scoperti, 100 m² circa adibiti ad area uffici e servizi e 1.100 m² occupati da un capannone. L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.162, mappale n.119.

DATO ATTO CHE:

la ditta ha presentato istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica (AU) art.208 del D.lgs. 152/06 in data 17/02/2021 (prot. n.25112);

le modifiche proposte prevedono di:

- rinunciare all'attività di deposito preliminare D15 dei pneumatici fuori uso (codice EER 160103);
- rinunciare all'attività di messa in sicurezza e riduzione volumetrica di veicoli fuori uso codice EER 160104*;
- incrementare lo stoccaggio complessivo annuale relativo all'attività di recupero R12 - R13 per il codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti), da 500 ton./anno a 1.000 ton./anno.

con nota prot. n.55234 del 09/04/2021, il Responsabile del procedimento ha convocato la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art.208, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ai sensi del D.lgs. 241/90 per le autorità/enti non citate dall'art. 208 co.3, in forma simultanea e modalità sincrona alla quale sono stati invitati: Comune di Carpi, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, AIMAG Spa, Comando Provinciale VVFF e la Ditta stessa;

la Conferenza dei Servizi si è riunita in modalità telematica (*in applicazione delle disposizioni date dalle Autorità per il contenimento del virus COVID19*) il 27/04/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.69095 del 03/05/2021) e in tale occasione la Conferenza ha accolto favorevolmente le richieste di rinuncia all'operazione di deposito preliminare D15 dei pneumatici fuori uso (codice EER 160103) e all'operazione di messa in sicurezza e riduzione volumetrica di veicoli fuori uso (codice EER 160104*), chiedendo tuttavia di dare evidenza di quanto previsto dal Piano di Ripristino; la Conferenza non ha rilevato motivi ostativi all'incremento dello stoccaggio complessivo annuale da 500 t/a a 1000 t/a dei rifiuti Codice EER 150106, ma è emerso che le attività per le quali si chiede il rinnovo dell'Autorizzazione Unica art.208 del D.Lgs 152/2006 sono svolte nelle stesse aree dell'impianto nelle quali vengono svolte le attività di recupero attualmente esercitate ai sensi dell'art.216 del D.Lgs 152/2006 e, al fine di rendere agevoli i controlli da parte di tutti gli Enti deputati agli stessi, la ditta avrebbe dovuto ridefinire il layout impiantistico separando le attività attualmente autorizzate ai sensi dell'art.208 da quelle esercitate ai sensi dell'art.216 o, nell'impossibilità di effettuare tale separazione, richiedere un'Autorizzazione Unica art. 208 del D.Lgs 152/2006 per tutte le attività di gestione rifiuti esercitate nell'impianto. E' stato inoltre sottolineato che le operazioni di recupero R12 - R13 per il codice CER 150106 (imballaggi in materiali misti) devono essere svolte all'interno del capannone

in seguito, secondo le indicazioni della Conferenza ed a completamento della documentazione, sono state chieste integrazioni (prot. n.74116 del 11/05/2021)

in data 22/09/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi (Verbale della Conferenza Prot. n.149354 del 28/09/2021) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 26/07/2021 (prot. n.116192); con le integrazioni, la ditta ha manifestato la volontà di mantenere separate le attività autorizzate ai sensi dell'art.208 da quelle esercitate ai sensi dell'art.216 attraverso la collocazione dell'attività svolta in regime ordinario all'interno del capannone aziendale; per quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. la ditta ha provveduto a trasmettere domanda di A.U.A. per gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione allo scarico di acque reflue e impatto acustico; durante la Conferenza è emerso che parte del capannone verrà impiegato per scopi personali (rimessa privata, con destinazione d'uso produttiva) pertanto, al fine di evitare commistioni con le altre attività della ditta, la ditta dovrà realizzare una separazione fisica dell'area destinata alla gestione dei rifiuti

in data 24/11/2021 si è tenuta la Conferenza dei Servizi conclusiva (Verbale della Conferenza Prot. n.182163 del 26/11/2021) per la valutazione delle integrazioni trasmesse dalla ditta in data 15/10/2021 (prot. n.159553); con le integrazioni la ditta ha descritto il tipo di separazione della porzione di capannone dedicata alla rimessa privata da quella dedicata alla gestione rifiuti in regime ordinario, attraverso l'installazione di due pareti di separazione così da creare un deposito privato con superficie totale di circa 180 mq, predisponendo sul fronte nord una porta per l'accesso pedonale, limitato al proprietario o alle persone da egli autorizzate; la Conferenza ha inoltre ritenuto necessario che la ditta trasmettesse ulteriori precisazioni a completamento dell'istanza concordando che, nel caso in cui dalle integrazioni fornite non fossero emersi elementi di criticità da sottoporre all'esame della Conferenza, ARPAE potesse ritenere conclusi i lavori della Conferenza.

in data 30/11/2021 (prot. n.184248) e 29/12/2021 (prot. n.200408) la ditta ha trasmesso le suddette integrazioni documentali.

PRESO ATTO:

dei seguenti contributi acquisiti nell'ambito dei lavori della Conferenza dei Servizi:

- contributo istruttorio di ARPAE Servizio territoriale - Distretto Area Nord, espresso con prot. n.72030 del 06/05/2021, prot. n.145290 del 21/09/2021, prot. n.179281 del 22/11/2021;
- parere favorevole di AIMAG S.p.A (prot. n.64160 del 27/04/2021) allo scarico in pubblica fognatura;

ACQUISITA INOLTRE:

la comunicazione della BDNA (Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia), resa il 01/09/2020, prot. PR_BGUTG_Ingresso_0067542_20200715, attestante l'insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011, acquisita in atti al Prot n.197759 del 23/12/2021;

CONSIDERATO CHE:

L'istanza è finalizzata ad ottenere il rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208;

con le integrazioni del 26/07/2021 (prot. n.116192) e del 19/11/2021 (prot. n.178493) Metalferro srl ha trasmesso:

- copia del titolo di disponibilità dell'impianto (la ditta risulta in possesso di contratto d'affitto)
- copia della ricevuta PEC della trasmissione alla Prefettura del Piano di Emergenza Interno in riferimento agli obblighi previsti dall'art. 26-bis del Dm 113 del 2018 convertito in L.132 del 2018
- asseverazione del progettista in merito all'esclusione delle attività di cui all'Allegato I del D.P.R. n° 151 del 2011

i quantitativi autorizzati sono superiori ai quantitativi che la ditta dichiara di gestire ai fini della non assoggettabilità al D.P.R. n° 151 del 2011;

in data 02/08/2021 la ditta ha trasmesso una richiesta di estensione della validità dell'Autorizzazione n.DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017 che integra le determinazioni rilasciate dalla Provincia di Modena n.151 del 07/09/2011 e n.156 del 08/09/2011, in scadenza il 31/08/2021;

con atto n.DET-AMB-2021-3877 del 03/08/2021, ARPAE ha esteso la validità dell'autorizzazione unica al 28/02/2022, previa estensione della garanzia finanziaria e accettazione della stessa da parte di ARPAE;

la ditta, in data 27/08/2021 (Rif. prot. n.133088), ha provveduto ad estendere le **garanzie finanziarie** fino al 28/02/2022, ai sensi dell'art.208 comma 12 del D.Lgs. 152/06; decorso tale periodo la garanzia rimane valida per i successivi due anni, cioè fino al 28/02/2024;

le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del d.lgs.152/2006 che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

1. Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO **R12 – Rifiuti non pericolosi**: 1.000 t/a x 12 €/t = **12.000,00 €**; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €;
per un importo pari a 75.000,00 €

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta, della conferenza dei servizi svolta e conclusa, e dei pareri citati e fatti propri, che possa darsi luogo al rinnovo dell'autorizzazione, così come richiesto e più sopra precisato, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente provvedimento.

RICHIAMATI:

il Regolamento generale dell'Agenzia, approvato con delibera della Giunta regionale Emilia-Romagna n. 124/2010;

la D.G.R n. 1181/2018 con la quale è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla D.D.G. n. 70/2018;

la Delibera n. 111 del 28/01/2021 “Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza” ed in particolare l’Allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023”;

la D.D.G. n. 103/2020 con la quale è stato approvato il Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna e si è proceduto alla revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 78/2020;

la determina del Direttore Generale di Arpae n.106/2018, con la quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Barbara Villani;

la nomina a responsabile del procedimento, ai sensi della l.241/90, dell’Ing. Elena Manni.

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Ing. Elena Manni, titolare di Incarico di Funzione Autorizzazioni Rifiuti dell’ARPAE di Modena, attesta l’assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 122 del 16/11/2020, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Barbara Villani quale responsabile di ARPAE AAC Centro e che le informazioni di cui all’art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

DETERMINA:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art.208 del D.lgs.152/06, la ditta Metalferro Srl, con sede legale in Via Nazionale per Carpi Centro n. 309, 41123 Modena e sede operativa Via Lombardia n. 28, 41012 Carpi (MO), alla gestione dell’impianto di recupero (operazioni R13 e R12 di cui all’allegato C alla Parte Quarta del D.lgs. 152/06) di rifiuti non pericolosi nell’impianto sito in Via Lombardia n. 28, 41012 Carpi (MO) alle condizioni generali di seguito riportate e alle condizioni specifiche riportate negli allegati al presente atto, con l’effetto di revocare, superare e sostituire la precedente determinazione ARPAE, rilasciata ai sensi dell’art.208 del D.lgs.152/06, n. DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017 che integra le determinazioni rilasciate dalla Provincia di Modena n.151 del 07/09/2011 e n.156 del 08/09/2011 nei termini di decorrenza ed efficacia del presente atto:
 - la viabilità interna al centro, nonché le aree individuate negli elaborati planimetrici devono essere organizzate così come individuate da elaborato denominato “Layout Gestione Rifiuti Dicembre 2021”, presentato con le integrazioni del 29/12/2021 (prot. n.200408);
 - deve essere garantito il mantenimento di una adeguata viabilità interna per un’agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
 - la segnaletica deve essere mantenuta nel tempo in buono stato di conservazione e la viabilità mantenuta costantemente sgombra;
 - deve essere garantito il mantenimento della recinzione lungo tutto il perimetro dell’impianto;
 - deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale installata lungo il perimetro del fronte stradale dell’impianto e sul cancello di ingresso, costituita da pannellature e finalizzata al contenimento dell’impatto visivo e rumorosità dell’impianto verso l’esterno;
2. di stabilire che la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell’art.208 comma 6 del D.lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione unica alla gestione dei rifiuti (Art.208 D.lgs.152/2006)

3. di stabilire che, fino al rilascio dell'AUA, la presente autorizzazione comprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del D.Lgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/ nulla osta:

Autorizzazione allo scarico in fognatura (articoli 124 e 125 del D.Lgs 152/06)

Nulla osta sull'impatto acustico (art.8, comma 6, della L.447/1995)

4. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 2 sono contenute nei seguenti allegati, che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto:
- “Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”,
 - “Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”,
 - “Allegato Acqua – Regolamentazione degli scarichi idrici”
 - “Layout Gestione Rifiuti Dicembre 2021”
 - “Tavola Scarichi Idrici Ottobre 2021”
5. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree (ad oggi, la società proponente risulta in possesso di un contratto di affitto):
- la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.);
 - restano salvi i diritti di terzi;
 - la ditta deve tenere a disposizione degli organi di controllo ogni nuovo contratto o modifica/rinnovo del precedente;
 - il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.
6. di stabilire che l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni e al sistema fognario per il quale deve essere garantita nel tempo la tenuta ed impermeabilità, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
7. di stabilire che, al momento della futura dismissione, il Piano di Ripristino dell'area deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività che deve essere comunicata dalla Ditta ad ARPAE e al Comune di Carpi. Si precisa a tal fine che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali sistemi di raccolta reflui, sistemi di trattamento delle acque e rete fognaria;
- 8. di stabilire che, per esercitare l'attività di gestione rifiuti per quantitativi superiori a quelli dichiarati ai fini della non assoggettabilità alla normativa antincendio, ancorchè nei termini di quelli autorizzati con il presente atto, è necessario ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n° 151 del 2011;**
9. di stabilire che, quando richiesti al di fuori dei lavori della Conferenza di Servizi, le istanze, i rinnovi e/o le modifiche presentate al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco in ottemperanza al D.P.R. n.151/11 e la relativa documentazione (planimetrie e altro) devono essere presentati ad ARPAE entro 15 giorni, completi della dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il proponente dichiara che si tratta della medesima documentazione presentata al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco;
10. di disporre che durante il periodo transitorio che intercorrerà tra la decadenza della DET-AMB-2017-4480 ex art.208 e l'entrata in vigore dell'AUA, le matrici Scarichi idrici e Rumore rimarranno autorizzati ex art.208 con il presente atto;
- 11. di disporre che i documenti “Allegato Acqua” e “Allegato Rumore” allegati alla presente determinazione, che sostituiscono i corrispondenti allegati alla determinazione DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto nelle more dell'entrata in vigore dell'AUA;**
- 12. di stabilire che, dal giorno successivo all'entrata in vigore dell'AUA, i documenti “Allegato Acqua” e “Allegato Rumore” allegati alla presente determinazione sono da intendersi, a tutti gli effetti, decaduti;**
13. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:
- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

- accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;
 - comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo competente ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
14. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
15. **di stabilire che, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, dovrà essere realizzata la separazione della porzione di capannone dedicata alla rimessa privata da quella dedicata alla gestione rifiuti in regime ordinario**, così come descritto nella documentazione integrativa trasmessa dalla ditta in data 15/10/2021 (prot. n.159553);
16. di disporre che, al termine dei lavori per la realizzazione delle opere autorizzate siano presentati i seguenti documenti a firma di tecnico iscritto ad Ordine professionale:
- un elaborato grafico di dettaglio che rappresenti lo stato di fatto realizzato;
 - un Certificato di Regolare Esecuzione, che attesti la conformità dello stato finale dell'impianto al progetto approvato ed alle prescrizioni individuate nel presente atto (e relativi allegati);
 - la documentazione tecnica e fotografica relativa alle opere eseguite;
17. di stabilire che, **nel termine di 30 giorni** dalla data del presente atto, le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente atto e della presente prescrizione. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **75.000,00 €** (1.000 t/a x 12 €/t = 12.000,00 €; con un importo minimo, comunque, pari a 75.000,00 €). L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
18. di stabilire che l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti secondo quanto previsto dalla presente autorizzazione unica è subordinato/condizionato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia;
19. di stabilire che, in attesa dell'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, l'esercizio dell'impianto può proseguire in conformità con l'autorizzazione vigente determinazione DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017 che integra le determinazioni rilasciate dalla Provincia di Modena n.151 del 07/09/2011 e n.156 del 08/09/2011;
20. di stabilire che dall'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Agenzia, la determinazione DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017, che integra le determinazioni rilasciate dalla Provincia di Modena n.151 del 07/09/2011 e n.156 del 08/09/2011, è da considerarsi decaduta;
21. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 D.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo

e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;

22. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la validità dell'Autorizzazione Unica è fissata fino al giorno 28/01/2032 ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
23. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
24. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DR.SSA BARBARA VILLANI

ALLEGATO RIFIUTI

Ditta Metalferro Srl, con sede legale in Via Nazionale per Carpi Centro n. 309, 41123 Modena e sede operativa Via Lombardia n. 28, 41012 Carpi (MO).

REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rifiuti	Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06)

PARTE DESCRITTIVA

L'impianto in oggetto è in possesso di Autorizzazione Unica art. 208, rilasciata da Arpae SAC a Metalferro Srl con Determina n.DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017 che integra le determinazioni rilasciate dalla Provincia di Modena n.151 del 07/09/2011 e n.156 del 08/09/2011, all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, in particolare:

- R13 e R12 (intesa come cernita) del codice EER 150106 "imballaggi in materiali misti"
- D15 (deposito preliminare e cernita), intesa come asportazione di corpi estranei, del codice EER 160103 "pneumatici fuori uso"
- R13 e R12 (intesa come messa in sicurezza, demolizione e pressatura mediante impianto di proprietà dell'azienda), di veicoli fuori uso (codice EER 160104*)

La ditta svolge, nell'impianto in oggetto anche attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per la quale è iscritta al n. CAR001 del "Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero rifiuti" della Provincia di Modena.

Lo stabilimento ha un'area totale di pertinenza di circa 2.900 m², suddivisi in 1.700 m² scoperti, 100 m² circa adibiti ad area uffici e servizi e 1.100 m² occupati da un capannone. L'impianto è identificato catastalmente al foglio n.162, mappale n.119.

All'interno del capannone è presente un pozzetto cieco di raccolta di eventuali sversamenti, non collegato alla rete fognaria.

ISTRUTTORIA E PARERI

Le modifiche proposte con l'istanza di rinnovo prevedono di:

- rinunciare all'attività di deposito preliminare D15 dei pneumatici fuori uso (codice EER 160103);
- rinunciare all'attività di messa in sicurezza e riduzione volumetrica di veicoli fuori uso codice EER 160104*;
- incrementare lo stoccaggio complessivo annuale relativo all'attività di recupero R12 - R13 per il codice EER 150106 (imballaggi in materiali misti), da 500 ton./anno a 1.000 ton./anno.

Durante i lavori della Conferenza di Servizi, convocata a riunirsi in data 27/04/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.69095 del 03/05/2021), 22/09/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.149354 del 28/09/2021) e 24/11/2021 (Verbale della Conferenza Prot. n.182163 del 26/11/2021), non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento delle richieste di modifica presentate dalla ditta con l'istanza di rinnovo; tuttavia, secondo le indicazioni della Conferenza, la ditta ha deciso di separare le attività autorizzate ai sensi dell'art.208 da quelle esercitate ai sensi dell'art.216 attraverso la collocazione dell'attività svolta in regime ordinario all'interno del capannone aziendale (separando fisicamente l'area destinata alla gestione rifiuti dalla rimessa privata) e provvedendo a trasmettere domanda di A.U.A. per gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione allo scarico di acque reflue e impatto acustico.

Il Servizio territoriale di ARPAE con prot. n.72030 del 06/05/2021, prot. n.145290 del 21/09/2021, prot. n.179281 del 22/11/2021 ha prodotto contributo istruttorio dal quale risulta la conformità ai criteri per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti e indica prescrizioni relative alla gestione degli stoccaggi

e delle operazioni di recupero.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Richiamato e fatto proprio il parere sopra citato, Metalferro Srl è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti condizioni, prescrizioni e disposizioni:

1. la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero identificate nell'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

R13 *Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)*

R12 *Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11*

2. l'operazione R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alla cernita eseguita sui rifiuti costituiti da "imballaggi in materiali misti" (Codice EER 150106), finalizzata alla separazione delle diverse frazioni merceologiche;
3. i rifiuti classificati non pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte quarta del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., per i quali **è ammessa l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13**, sono i seguenti:

CODICE EER	TIPOLOGIA RIFIUTO	Q. MAX. ISTANTANEO AUTORIZZATO ALLA MESSA IN RISERVA		Q. MAX. ANNUALE AUTORIZZATO ALLA CERNITA
		t	mc	t/a
150106	Imballaggi in materiali misti	50	100	1000

4. i rifiuti in ingresso all'impianto devono essere costituiti esclusivamente da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, imballaggi in plastica e imballaggi in legno;
5. lo stoccaggio dei rifiuti, in cumuli o cassoni, è ammesso esclusivamente all'interno del capannone, su superficie pavimentata;
6. le operazioni di cernita devono essere eseguite esclusivamente all'interno del capannone, su superficie pavimentata;
7. Il pavimento del capannone deve essere mantenuto sempre pulito provvedendo, quando necessario, alla spazzatura ed al lavaggio con adeguate attrezzature;
8. Dall'operazione di selezione dei rifiuti di cui al codice EER 150106 potranno derivare nuovi rifiuti aventi codici EER differenti (derivanti, quindi, da un nuovo produttore) qualora una verifica tecnica abbia constatato che il trattamento/pretrattamento subito dal rifiuto originario abbia effettivamente modificato/trasformato "la natura o la composizione" del rifiuto medesimo. Il quantitativo massimo stoccabile istantaneamente autorizzato per tali tipologie è pari a 10 t per i rifiuti di carta e cartone, 15 t per i rifiuti di plastica e 22 t per i rifiuti di legno;
9. Le diverse tipologie ottenute dalla selezione dei rifiuti identificati con il codice EER 150106 devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi;
10. i cumuli dei rifiuti messi in riserva all'interno del capannone (rifiuti in attesa di essere cerniti e rifiuti cerniti) devono avere un'altezza massima pari a 3 mt, ed essere realizzati con modalità tali da consentire un'adeguata movimentazione dei rifiuti;
11. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo Codice EER; all'interno di ciascun cassone deve essere presente un solo Codice EER per volta;
12. i rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti direttamente ed esclusivamente ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 ad effettuare il recupero effettivo degli stessi;
13. lo scarto originato dalle operazioni di cernita degli imballaggi in materiali misti (Codice EER 150106) deve essere identificato con codice appartenente alla categoria "19";

14. Presso l'impianto deve essere presente e mantenuto a disposizione idoneo materiale assorbente da utilizzare in caso di sversamenti accidentali;
15. i rifiuti di cui al presente atto devono essere stoccati esclusivamente nelle aree indicate nell'elaborato grafico allegato, costituente parte integrante del presente atto, per quanto non in contrasto con la presente determinazione;
16. l'area interessata dall'impianto deve essere recintata e dotata di cancello da mantenere chiuso durante i periodi di inattività e in caso di assenza del personale addetto;
17. le aree ed i contenitori adibiti allo stoccaggio dei rifiuti devono essere contrassegnati con idonea cartellonistica riportante il Codice EER del rifiuto ivi stoccato;
18. i rifiuti stoccati non devono contenere sostanze liquide, putrescibili e di origine alimentare che possano dare origine ad esalazioni maleodoranti ed alla diffusione di insetti e ratti;
19. all'interno del centro devono essere presenti e mantenuti in perfetta efficienza idonei dispositivi antincendio ben visibili e accessibili;
20. le operazioni di movimentazione dei rifiuti devono essere effettuate su superficie impermeabile;
21. non è consentita alcuna trasformazione e/o lavorazione diversa dalla cernita;
22. ai sensi dell'art.226 comma 1 della parte IV del D.Lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi, dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
23. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche dei rifiuti e comprometterne il successivo recupero;
24. Presso l'impianto deve essere presente un contenitore/cassone da adibire al deposito temporaneo dei rifiuti originati dall'attività;
25. Per i rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto deve essere rispettato quanto previsto dall'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti;

ALLEGATO ACQUA

Ditta Metalferro Srl, con sede legale in Via Nazionale per Carpi Centro n. 309, 41123 Modena e sede operativa Via Lombardia n. 28, 41012 Carpi (MO).

SETTORE AMBIENTALE INTERESSATO	TITOLO AMBIENTALE
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) - Acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Metalferro S.r.l. gestisce a Carpi (MO), in via Lombardia 28, un impianto di recupero di rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- A. le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito allo stoccaggio dei rifiuti/End of Waste e ad alcune lavorazioni sono convogliate nella pubblica fognatura di via Lombardia previo trattamento in continuo in impianto di sedimentazione e disoleazione;
- B. le acque meteoriche ricadenti sulle coperture dello stabilimento vengono raccolte attraverso rete dedicata e convogliate allo scarico in pubblica fognatura unitamente a quelle meteoriche di dilavamento del piazzale mediante immissione a valle del sistema di sedimentazione e disoleazione;
- C. gli eventuali liquidi originati dall'attività effettuata all'interno del capannone vengono raccolti in un pozzetto non collegato alla rete fognaria del centro e periodicamente conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
- D. Le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura di via Lombardia collegandosi ad un pozzetto presente nell'area dell'adiacente ditta;

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue trattate nell'impianto di sedimentazione e disoleazione di cui al punto A. sono classificate come "acque reflue di dilavamento".

Le acque di cui alla lettera B. non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Le acque reflue di cui al punto D. sono classificabili come "acque reflue domestiche" e pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

ISTRUTTORIA E PARERI

Con le integrazioni trasmesse in data 26/07/2021 (prot. n.116192), la ditta ha manifestato la volontà di mantenere separate le attività autorizzate ai sensi dell'art.208 da quelle esercitate ai sensi dell'art.216 attraverso la collocazione dell'attività svolta in regime ordinario all'interno del capannone aziendale; per quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. la ditta ha provveduto a trasmettere domanda di A.U.A. per gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione allo scarico di acque reflue e impatto acustico;

il presente documento "Allegato Acqua", che sostituisce il corrispondente allegato alla determinazione DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nelle more dell'entrata in vigore dell'AUA;

dal giorno successivo all'entrata in vigore dell'AUA, il presente documento "Allegato Acqua" è da intendersi, a tutti gli effetti, decaduto;

AIMAG S.p.A. gestore delle pubbliche fognature del comune di Carpi, ha confermato il parere favorevole con prescrizioni presentato nell'ambito dell'istruttoria che ha portato al rilascio della determinazione ARPAE n.DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017, assunto in atti al prot. n.64160 del 26/04/2021.

Nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Distretto Area Nord di ARPAE, prot. n.72030 del 06/05/2021, prot. n.145290 del 21/09/2021, prot. n.179281 del 22/11/2021;

Il comune di Carpi non ha evidenziato motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in questione non essendo pervenute segnalazioni né riscontrate problematiche nell'esercizio dell'attività.

Si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Scarichi Idrici.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

1. E' autorizzato il gestore della ditta Meta1ferro S.r.l., con sede legale a Modena, via Nazionale per Carpi, 309 e impianto a Carpi (MO), via Lombardia 28, a scaricare le acque reflue di dilavamento dei piazzali adibiti allo stoccaggio dei rifiuti/End of Waste e ad alcune lavorazioni nella pubblica fognatura di via Lombardia.
2. Lo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di dilavamento deve rispettare continuamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura, con particolare riferimento ai parametri: solidi sospesi totali e idrocarburi totali. Tali limiti devono essere rispettati presso i pozzetti di ispezione e controllo ubicati immediatamente a monte della confluenza della rete aziendale nella pubblica fognatura.
3. L'autorizzazione è riferita al reticolo fognario dell'impianto così come configurato nell'elaborato grafico allegato costituente parte integrante del presente atto.
4. La ditta deve provvedere a mantenere funzionanti ed efficienti gli impianti di trattamento delle acque reflue. Ogni disattivazione o malfunzionamento degli impianti, dovuta a cause accidentali, deve essere comunicata ad ARPAE (SAC ed ST), comune di Carpi e al gestore del Servizio Idrico Integrato:
5. A cadenza almeno annuale, il titolare dello scarico deve effettuare un campionamento delle acque di scarico al pozzetto di ispezione con successiva analisi dei seguenti parametri della Tabella 5, Allegato 5, alla Parte Terza del D.lgs. 152/06: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici. Eventuali superamenti riscontrati rispetto ai limiti di cui alla tabella 3, allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura devono essere immediatamente comunicati ad ARPAE, Comune e gestore della rete fognaria pubblica. Gli esiti dei controlli di cui al punto precedente devono essere conservati presso la ditta per un periodo non inferiore a 5 anni, a disposizione degli enti di controllo.
6. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo e devono avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo. Il pozzetto di ispezione a valle dell'impianto di sedimentazione e disoleazione deve essere identificato con segnaletica permanente.
7. A cura del gestore della ditta dovrà provvedersi con frequenza minima annuale alla pulizia dei pozzetti e delle vasche di separazione fanghi e oli a mezzo autospurgo; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia dovrà essere conservata a cura del titolare dello scarico e dovrà essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
8. E' vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
9. L'utilizzo di acque di pozzo o di altre fonti di approvvigionamento idrico alternative al pubblico acquedotto, deve essere anticipatamente dichiarato al comune di Carpi e al gestore del Servizio Idrico Integrato. Quest'ultimo provvederà alla sigillatura del contatore delle quantità estratte da installarsi a cura della Ditta.
10. La modifica sostanziale al sistema di raccolta, depurazione e smaltimento delle acque reflue ovvero l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi intervento e/o nuova o diversa attività.

ALLEGATO RUMORE

Ditta Metalferro Srl, con sede legale in Via Nazionale per Carpi Centro n. 309, 41123 Modena e sede operativa Via Lombardia n. 28, 41012 Carpi (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)

PARTE DESCRITTIVA

La ditta Metalferro S.r.l. gestisce a Carpi (MO), in via Lombardia 28, un impianto di gestione rifiuti ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06.

Così come è descritto nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dalle attrezzature per la riduzione volumetrica e la movimentazione dei rifiuti, dalle operazioni di carico/scarico rifiuti e materiali dagli automezzi in transito nell'impianto;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 - 22:00);
- la ditta è situata in una zona industriale e ricade in classe V, con limiti pari a 70 dBA di giorno e 60 dBA di notte;
- il ricettore sensibile più prossimo è costituito da un edificio che comprende una unità abitativa situato in adiacenza al confine aziendale; anch'esso ricade in classe V "Aree prevalentemente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA;
- i livelli sonori misurati assicurano il rispetto dei valori limite di zona e differenziale in periodo diurno per i ricettori considerati.

ISTRUTTORIA E PARERI

Vista la valutazione d'impatto acustico datata 09/12/2011 presentata dalla ditta Metalferro S.r.l.;

visto il nulla osta acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della L. 447/95 rilasciato alla ditta in oggetto dal Comune di Carpi con atto prot. n. 4508 del 09/02/2012;

con le integrazioni trasmesse in data 26/07/2021 (prot. n.116192) la ditta Metalferro S.r.l. ha fornito dichiarazione a firma di tecnico abilitato nella quale si attesta che non sono intervenute modifiche alle modalità operative di gestione dei rifiuti e delle attrezzature utilizzate che possano aver variato quanto riportato nella valutazione di impatto acustico presentata in data 09/12/2011 al fine del rilascio del nulla osta acustico comunale sopra citato;

con le integrazioni trasmesse in data 26/07/2021 (prot. n.116192), la ditta ha manifestato la volontà di mantenere separate le attività autorizzate ai sensi dell'art.208 da quelle esercitate ai sensi dell'art.216 attraverso la collocazione dell'attività svolta in regime ordinario all'interno del capannone aziendale; per quanto previsto dall'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013 e s.m.i. la ditta ha provveduto a trasmettere domanda di A.U.A. per gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione allo scarico di acque reflue e impatto acustico;

il presente documento "Allegato Rumore", che sostituisce il corrispondente allegato alla determinazione DET-AMB-2017-4480 del 24/08/2017, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto nelle more dell'entrata in vigore dell'AUA;

dal giorno successivo all'entrata in vigore dell'AUA, il presente documento "Allegato Rumore" è da intendersi, a tutti gli effetti, decaduto;

il comune di Carpi non ha evidenziato motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in questione non essendo pervenute segnalazioni né riscontrate problematiche nell'esercizio dell'attività;

nell'ambito dell'istruttoria è stato acquisito il contributo istruttorio del competente Distretto Area Nord di ARPAE, prot. n.72030 del 06/05/2021, prot. n.145290 del 21/09/2021, prot. n.179281 del 22/11/2021.

Si ritiene non sussistano motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo Rumore, nel rispetto delle seguenti prescrizioni.

PRESCRIZIONI DISPOSIZIONI

1. il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il sito produttivo posto in comune di Carpi (MO), via Lombardia 28, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Metalferro S.r.l., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95;
2. l'esercizio dell'attività di riduzione volumetrica dei rifiuti deve essere svolta esclusivamente all'interno delle fasce orarie comprese nel periodo diurno (06:00- 22:00);
3. la ditta deve provvedere ad ottimizzare gli spazi destinati alla movimentazione dei rottami ferrosi con il ragno al fine di limitare la rumorosità prodotta durante le fasi di carico e scarico dei mezzi di trasporto;
4. qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.
5. in fase di esercizio dovranno essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la loro compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare dovrà essere verificato periodicamente lo stato di usura delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di esse provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.